



ALLEGATO B)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
COMUNE DI MILANO
E
C.A.S.T. Centro Assistenza Sociale Territoriale
PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)

Il giorno 2 del mese di maggio dell'anno duemilaventitre in Milano

TRA

Il Comune di Milano (di seguito denominato Comune), con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazza della Scala 2, Codice Fiscale e partita I.V.A. 01199250158, legalmente rappresentato da Dottor Giuseppe Barbalace– Dirigente dell'Area Domiciliarità

E

C.A.S.T. Centro Assistenza Sociale Territoriale, codice fiscale e partita I.V.A. 80192770156 con sede in Milano, Piazza Villapizzone 2, nella persona del Sig. Marchesi Vittorio in qualità di Legale Rappresentante,

VISTI:

- articolo 118 della Carta Costituzionale;



- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare gli artt. 13 e 14;
- legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e legge regionale n. 3 del 12/03/2008;
- decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- deliberazione Conferenza Stato – Regioni 17 ottobre 2019, n. 102 «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti utili alla collettività» e Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019 "Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)";
- raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";
- [indicare eventuale disciplina regionale in materia di Enti del Terzo settore];
- legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare gli articoli 11 e 12;

PREMESSO CHE:

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;



- l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori.

CONSIDERATO che il *Comune di Milano* intende:

- realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto previsto dall'articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l'attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il Comune di Milano ed il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 02/05/2022 ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di enti pubblici e di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, finalizzati all'attivazione di Progetti Utili per la Collettività in favore dei soggetti destinatari di Reddito di cittadinanza;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Milano e C.A.S.T. Centro Assistenza Sociale Territoriale, per la realizzazione di progetti utili alla collettività (in avanti anche solo "PUC") che attraverso le attività previste possano favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale.
2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel/nei progetto/i, allegato/i al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

1. Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo "RdC"), che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l'Inclusione Sociale.
2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei *Comuni*.
3. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone beneficiarie non tenute agli obblighi connessi al Rdc.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.
2. Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato, parasubordinato o irregolare, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per l'Inclusione Sociale, come previste dal D.L. 4/2019, e, pertanto, non prevedono alcun ulteriore diritto.
3. L'ente partner dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato alla presente convenzione, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta alle persone coinvolte affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell'ente partner un monitoraggio costante del percorso intrapreso.

4. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto. Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa, l'ente partner è tenuto a darne comunicazione al *Comune*.

Articolo 4 - Impegni del soggetto ospitante

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l'ente partner, in qualità di soggetto ospitante, si impegna, nel rispetto del principio di buona fede a:
- organizzare le attività proposte nel progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione da sottoscrivere con il *Comune/Ente*;
 - sostenere e rendicontare le spese sulla base delle indicazioni del Comune in relazione alle fonti di finanziamento (Quota Servizi Fondo Povertà e Avviso 1/PaIS Pon Inclusionione);
 - affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
 - comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito registro presenze per ogni progetto, secondo quanto concordato per ogni singolo beneficiario del Reddito di Cittadinanza;
 - segnalare eventuali problematiche relative alla gestione dei progetti;
 - mettere a disposizione delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità;
 - mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività svolte;
 - presentare il resoconto delle attività progettuali;
 - sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di

socializzazione e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo

- j) presentare periodicamente rendicontazione, su apposito modello e documenti di spesa allegati, degli oneri sostenuti, compatibili con il progetto presentato ed approvato, ai fini del rimborso da parte del *Comune*.

Articolo 5 - Gli impegni del *Comune*

1. Il *Comune* si impegna a:

- a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
- b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;
- c) provvedere all'attivazione della copertura I.N.A.I.L.;
- d) rimborsare le spese sostenute entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione, fermo restando la sospensione del già menzionato termine in caso di mancata produzione di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente attivazione del soccorso istruttorio.

Art. 6 – Importi Riconosciuti

Il Comune riconoscerà a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per l'attivazione e la realizzazione dei PUC al soggetto contraente (IVA ESENTE in quanto trattasi di rimborsi spese) i costi compresi in questo elenco (ex D.M. 22/10/2019):

- a) Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi – in caso di estensione della copertura RCT già in essere;
- b) Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali– art. 176; rumore – art. 196; vibrazioni – art. 204)



- c) Formazione di base sulla sicurezza, rimborsabile solo se obbligatoria;
- d) Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l'attuazione dei progetti;
- e) La fornitura di eventuali dotazioni antinfortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;
- f) La fornitura di materiale e strumenti per l'attuazione dei progetti;
- g) Rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici;
- h) L'attività di tutoraggio;
- i) L'attività di coordinamento e di supervisione nell'ambito dei singoli progetti.

COSTI MASSIMI APPROVATI DA SOSTENERE PER L'INTERA DURATA DEL PROGETTO:

- Fornitura di materiale: euro 150,00
- Fornitura di presidi: euro _____
- Fornitura di attrezzature: euro _____
- Oneri assicurativi: euro 500,00
- Visite mediche ex D. Lgs. 81/2008 (se previste dalla normativa): euro _____
- Formazione di base sulla sicurezza (se prevista dalla normativa): euro 1.500,00
- Formazione necessaria per l'attuazione dei progetti: euro _____
- Spese per tutor di progetto: euro 6.912,00
- Spese per pasto e per utilizzo mezzi di trasporto pubblico: euro 1.248,00
- Spese di coordinamento e di supervisione: euro 3.360,00
- Spese di carattere generale (materiale di consumo e cancelleria): euro 600,00

Totale spesa da sostenere a preventivo: euro 14.270,00

Gli oneri per la copertura assicurativa INAIL attivate in favore dei beneficiari RdC partecipanti al PUC saranno coperti dalla polizza INAIL attivata tramite piattaforma Gepi per ogni partecipate per il quale si sarà attivato un PUC.

Gli importi si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa a carico del soggetto contraente che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, nei confronti del Comune.



Comune di
Milano



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Il rimborso delle spese effettuate dal soggetto contraente dovrà avvenire a seguito di presentazione della relativa rendicontazione a cadenza mensile.

Il pagamento, che è subordinato alla verifica della documentazione presentata a rendicontazione delle spese sostenute, sarà effettuato a seguito di emissione di note di debito intestate a: COMUNE DI MILANO – Direzione Politiche Sociali – Unità sostegno al reddito e Titoli Sociali- Via Sile, 8 – 20139 Milano.

La nota di debito dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- Oggetto;
- Data e riferimenti della presente convenzione sottoscritta; - Nella sezione <referimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: 39YM40;
- Esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
- Tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
- Ogni altra indicazione utile.

Unitamente alla nota di debito dovrà pervenire idonea documentazione relativa alla corretta rendicontazione della spesa a rimborso sulla base degli importi previsti dalla presente Convenzione.

Il responsabile del procedimento, entro il termine di 30 giorni solari dal ricevimento della documentazione completa, accerta la conformità delle spese rendicontate, ovvero entro il termine massimo di 30 giorni dalla data delle verifiche previste dalla Legge ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni, qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni dal ricevimento delle note di debito mensili.

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione dell'attestato di regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento, previa acquisizione della fattura da parte del soggetto contraente.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico del soggetto contraente, su conto corrente dallo stesso segnalato.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

Art. 8 - Conoscenza di norme e assunzione obblighi di tracciabilità

La sottoscrizione della convenzione equivale, da parte del soggetto contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di prestazioni di servizi, nonché della vigente normativa antimafia.

Il soggetto contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché di tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 – Polizza di Responsabilità Civile

Il soggetto contraente deve stipulare, per tutta la durata della convenzione, una polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati da errori materiali, omissioni ed inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali e privacy

1. Il *Comune di Milano* comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività all'ente partner, che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale ed i volontari dell'ente partner sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto.

2. I dati comunicati dal *Comune di Milano* sono affidati alla persona che in base all'organizzazione del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
- a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
 - b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
 - c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;
 - d) l'Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.

Articolo 11 – Forme di consultazione

1. Al fine di garantire, nelle attività di cui all'art. 3, un adeguato monitoraggio, il *Comune di Milano* e l'ente partner si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche.

Articolo 12 - Durata

1. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.

Articolo 13 - Inadempienze e recesso

1. Il *Comune di Milano* procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all'ente partner, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal *Comune di Milano* per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il *Comune di Milano* ha la facoltà di recedere dall'accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, all'ente partner.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ente partner potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.

Articolo 14 – Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 15 – Registrazione dell'accordo

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

Articolo 16 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.



Comune di
Milano



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

per il Comune di Milano

Il Dirigente

.....

per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione

Fondazione/Ente

Il Legale Rappresentante

.....